

## **Allegato 9**



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE PUGLIA**



**REPUBBLICA ITALIANA**

### **REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

#### **Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013**

Art. 20 (c) punto ii e sottosezione 3, Art. 32 del Reg. (CE) 1698/05

Art. 22 e Allegato II, punto 5.3.1.3.2 del Reg. CE 1974/06

#### **Avviso pubblico relativo alla seconda fase di selezione di PIF**

##### **Disposizioni specifiche:**

#### **Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai Sistemi di Qualità’ alimentare”**

## INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI .....	3
1. OBIETTIVI E FINALITA' .....	3
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE .....	4
3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE .....	5
4. SOGGETTI BENEFICIARI .....	5
4.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti .....	5
4.2 Esclusioni, compatibilità e demarcazione .....	6
5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO .....	6
5.1 Spese ammissibili .....	7
5.2 Spese non ammissibili .....	7
6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO .....	8
6.1 Presentazione della domanda di aiuto .....	8
6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto .....	8
7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO .....	9
7.1 Verifica di ricevibilità .....	9
7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi .....	10
7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa .....	11
7.4 Concessione del finanziamento .....	11
7.5 Ricorsi .....	11
7.6 Termine di ultimazione degli interventi .....	12
7.7 Erogazione dell'aiuto .....	12
8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO .....	12
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	12
10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA' .....	13
11. DISPOSIZIONI FINALI .....	13

## RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- **Reg. (CE) N. 510/2006** del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
- **Reg. (CE) N. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991
- **Reg. (CE) N. 889/2008** della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
- **Reg. (CE) N. 491/2009** del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Reg. (CE) N. 607/2009** della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
- **Reg. (CE) N. 1234/2007** del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- **Decr. Min. Politiche Agricole Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009**, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

## 1. OBIETTIVI E FINALITA'

Gli obiettivi specifici della Misura sono:

- Accrescere la produzione agricola tutelata dai sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano;
- Migliorare la qualità e il livello di garanzia delle produzioni e garantire la tracciabilità della produzione primaria;
- Promuovere prodotti sani e di qualità elevata e metodi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale, incluse la produzione biologica.

## 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA E CAMPO D'AZIONE

La misura intende qualificare la produzione agricola ed agroalimentare regionale per renderla più competitiva limitando le quantità di produzioni agricole indifferenziate e sottraendola ad una allocazione mercantile con modesta remunerazione. Inoltre, la stessa si prefigge di garantire il consumatore sulle provenienze delle produzioni rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.

Sono eleggibili al regime di aiuto i sistemi di qualità alimentare istituiti dai seguenti regolamenti comunitari e per i prodotti di seguito elencati:

### a) Reg. (CE) 510/2006

#### FORMAGGI

Caciocavallo Silano (DOP)	Reg. CE n. 1263/96 (GUCE L. 163/96 del 02.07.1996)
Canestrato Pugliese (DOP)	Reg. CE n. 1107/96 (GUCE L. 148/96 del 21.06.1996)

#### ORTOFRUTTICOLI E CEREALI

La Bella della Daunia (DOP)	Reg. CE n. 1904/00 (GUCE L. 228/57 del 08.09.2000)
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)	Reg. CE n. 1665/03 (GUCE L. 235 del 23.09.2003)
Limone Femminello del Gargano (IGP)	Reg. CE n. 148/07 (GUCE L. 46 del 16.02.2007)

#### PRODOTTI DI PANETTERIA

Pane di Altamura (DOP)	Reg. CE n. 1291/03 (GUCE L. 181 del 19.07.2003)
------------------------	---

### b) Reg. (CE) 834/2007

Sono interessati al sostegno i prodotti riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 834/2007 e destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'agricoltura biologica.

### c) Sezione I bis del Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

I seguenti vini a denominazione d'origine per i quali il Consorzio di tutela - o un altro organismo - sia stato incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali all'effettuazione dell'attività di controllo prevista dal DM 29 maggio 2001 e venga applicato il Piano dei controlli della Denominazione:

Aleatico di Puglia	D.M. 09/02/83 (G.U. n. 264 del 26/09/83)
Alezio	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 214 del 20/08/73)
Brindisi	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 111 del 23/04/80)
Cacc'e Mitte di Lucera	D.M. 13/12/75 (G.U. n. 82 del 29/03/76)
Castel del Monte	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 188 del 26/07/71)

Copertino	D.M. 02/11/76 (G.U. n. 27 del 29/01/77)
Galatina	D.M. 21/04/97 (G.U. n. 104 del 07/05/97)
Gioia del Colle	D.M. 11/05/87 (G.U. n. 248 del 23/10/87)
Gravina	D.M. 04/06/83 (G.U. n. 23 del 24/01/84)
Leverano	D.M. 15/09/79 (G.U. n. 41 del 12/02/80)
Lizzano	D.M. 21/12/88 (G.U. n. 144 del 22/06/89)
Locorotondo	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Martina Franca	D.M. 10/06/69 (G.U. n. 211 del 19/08/69)
Matino	D.M. 19/05/71 (G.U. n. 187 del 24/07/71)
Moscato di Trani	D.M. 11/09/74 (G.U. n. 63 del 06/03/75)
Nardò	D.M. 06/04/87 (G.U. n. 226 del 28/09/87)
Orta Nova	D.M. 26/04/84 (G.U. n. 274 del 04/10/84)
Ostuni	D.M. 13/01/72 (G.U. n. 83 del 28/03/72)
Primitivo di Manduria	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 60 del 04/03/75)
Rosso Barletta	D.M. 01/06/77 (G.U. n. 278 del 12/10/77)
Rosso Canosa	D.M. 24/02/79 (G.U. n. 198 del 20/07/79)
Rosso Cerignola	D.P.R. 26/06/74 (G.U. n. 285 del 31/10/74)
Salice Salentino	D.M. 08/04/76 (G.U. n. 224 del 25/08/76)
San Severo	D.M. 19/04/68 (G.U. n. 138 del 01/06/68)
Squinzano	D.M. 06/07/76 (G.U. n. 230 del 31/08/76)

### 3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

### 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di impresa iscritta nel registro delle imprese agricole della CCIAA, che partecipano o che intendano partecipare per la prima volta ai sistemi di qualità indicati nel precedente paragrafo 2 del presente Allegato.

#### 4.1 Requisiti oggettivi per l'accesso agli aiuti

Costituiscono requisiti di accesso agli aiuti:

- il possesso della certificazione delle produzioni, rilasciata dal competente Organismo di Controllo, al fine di dimostrare l'adesione e la partecipazione ai sistemi di qualità indicati al precedente paragrafo 2;

- il possesso di copia del contratto di certificazione con l'Organismo di Controllo, per i soggetti che intendono partecipare per la prima volta ad un sistema di qualità alimentare.

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

#### **4.2 Esclusioni, compatibilità e demarcazione**

Non possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole, che a seguito dell'attività di vigilanza da parte degli Enti competenti e di controllo, da parte dell'Organismo di Controllo, risultano essere sospese e/o revocate dal sistema di qualità alimentare specifico.

Non è ammissibile al sostegno la partecipazione a sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale.

Sono esclusi dai benefici della presente misura gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno della misura 214 azione 1.

I premi supplementari di cui all'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 non sono compatibili con i premi relativi agli impegni per le produzioni previste dalla presente Misura.

Relativamente alla coerenza ed alla demarcazione con le OCM (art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009 e D.M. 29/07/2009), si precisa quanto segue:

- Sono escluse dai benefici della presente misura le aziende agricole che nell'ambito dell'OCM Ortofrutta aderiscono a sistemi di qualità finanziati dalle relative OP;
- Non possono beneficiare degli aiuti i detentori dei bovini oggetto dell'aiuto di cui all'art. 68 del Reg.(CE) n. 73/2009.

#### **5. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PUBBLICO**

La dotazione finanziaria di risorse pubbliche disponibili per i Progetti Integrati di Filiera è pari a **4.866.568,00 euro**.

Il sostegno complessivamente erogabile può essere concesso per un periodo massimo di 5 anni e per un importo massimo pari a **3.000,00 euro** per azienda.

L'aiuto sarà erogato nella misura del 100% delle spese ammissibili a condizione che la partecipazione ai sistemi di qualità sia assicurata per almeno tre anni consecutivi.

L'erogazione dell'aiuto viene effettuata annualmente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute nell'anno di riferimento e, comunque, nel rispetto delle procedure e delle modalità stabilite dall' Organismo Pagatore (Agea).

L'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di aiuto deve riferirsi all'intero periodo di impegno, secondo uno specifico piano finanziario.

### **5.1 Spese ammissibili**

L'incentivo é erogato sotto forma di premio annuale il cui importo é determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo minimo di 3 anni e massimo di 5 anni.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Le spese ammissibili comprendono i seguenti costi:

- a. costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato;
- b. spese per i controlli e le analisi intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sono ammesse, inoltre, le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità previsti dalla misura.

### **5.2 Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese per l'adesione a sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;
- i costi fissi derivanti dalla partecipazione al sistema di qualità alimentare delle produzioni biologiche, ai fini del calcolo dell'importo del sostegno nel quadro delle misure agro-ambientali per lo stesso prodotto;
- le spese per le analisi previste dall'attività di autocontrollo disciplinata dalla normativa vigente;
- le spese per ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Ente di controllo;
- la quota associativa dovuta al Consorzio di tutela.

## **6. PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO**

### **6.1 Presentazione della domanda di aiuto**

Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

### **6.2 Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto**

La documentazione cartacea richiesta per l'adesione alla Misura, da allegare alla domanda di aiuto di cui al successivo punto 1, è la seguente:

1. Copia della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento del richiedente, leggibile ed in corso di validità;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:
  - il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti previsti dalla Misura per la quale si richiedono i benefici;
  - il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme stabilite nella legge regionale 28/2006 e nel relativo regolamento di attuazione, ove pertinente;
  - il rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, ove pertinente;
  - il rispetto delle norme di condizionalità di cui al Reg. CEE. 73/2009 e s.m.i., ove pertinente;
  - di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ove pertinente;
  - che gli interventi per i quali si richiedono gli aiuti non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri aiuti pubblici ai sensi di normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Copia dell'elaborato redatto on-line su apposita modulistica disponibile sul portale regionale ([www.pma.regione.puglia.it](http://www.pma.regione.puglia.it)) - finalizzato all'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione della Misura - con relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'effettivo possesso delle condizioni soggettive e oggettive e la veridicità dei dati riportati nell'elaborato stesso;
4. Copia dell'attestato di invio telematico dell'elaborato di cui al precedente punto 3;
5. Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello Statuto, nel caso in cui il soggetto richiedente sia in forma societaria, con relativa copia conforme del verbale dell'organo

societario che approva l'iniziativa e delega il rappresentante legale ad inoltrare domanda di aiuto ai sensi della Misura 132 e a riscuotere l'aiuto.

7. Autocertificazione, sottoscritta dal richiedente, secondo il Modello 1 –Misura 132 che sarà disponibile sul portale regionale ([www.pma.regione.puglia.it](http://www.pma.regione.puglia.it)).

Documentazione tecnica:

8. Certificazione delle produzioni, rilasciata dal competente Organismo di Controllo, al fine di dimostrare la partecipazione ai sistemi di qualità ammessi ai benefici della Misura, da produrre qualora il richiedente aderisca già ai sistemi di qualità;
9. Copia del contratto di certificazione con l'Organismo di Controllo, per i soggetti che intendono partecipare per la prima volta ad un sistema di qualità alimentare;
10. Piano finanziario previsionale (minimo 3 anni dall'anno solare di presentazione della domanda) dei costi con l'indicazione dell'organismo di certificazione e/o controllo autorizzato al quale è assoggettata o si intende assoggettare l'azienda, corredato da preventivi rilasciati dall'organismo di certificazione e/o controllo. I medesimi preventivi, in originale, dovranno documentare il costo di adesione al sistema di controllo (costo che viene sostenuto una sola volta al momento di ammissione al sistema di controllo); costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione (si tratta della quota annua di permanenza nel sistema di controllo); costo per la quota annua variabile per l'attività di certificazione (si tratta del costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo del prodotto certificato); costo per le analisi; costo per le verifiche ispettive aggiuntive. Detto piano dovrà essere sottoscritto dal richiedente gli aiuti e/o da tecnico abilitato;
11. Copia dell'ultima dichiarazione di raccolta uve e produzione vino, relativamente al settore vitivinicolo, ove pertinente.

La documentazione sopra elencata dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, contrassegnato dalla lettera "B", da consegnare al legale Rappresentante del PIF al fine della successiva trasmissione alla Regione Puglia – Servizio Agricoltura Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - secondo la procedura definita al paragrafo 3 dell'Allegato 2 del presente avviso.

## **7. PROCEDURE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO**

### **7.1 Verifica di ricevibilità**

Costituisce motivo di irricevibilità di tutte le singole domande di aiuto presentate nell'ambito di un PIF, l'irricevibilità della domanda di adesione alla seconda fase di selezione dei PIF, presentata dal

legale rappresentante del PIF (in relazione a quanto stabilito al paragrafo 6 dell'allegato 1 del presente Avviso).

Costituisce, inoltre, motivo di irricevibilità della domanda di aiuto presentata ai sensi della Misura 132 il verificarsi anche di una delle seguenti condizioni:

1. mancata sottoscrizione da parte del richiedente i benefici della copia cartacea della domanda di aiuto e/o dell'elaborato e della relativa dichiarazione di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6.2;
2. mancanza della domanda di aiuto e/o di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo 6.2 (ad esclusione di quelli non pertinenti);
3. mancata sottoscrizione della dichiarazione indicata al punto 2 e/o del Piano finanziario previsionale di cui al punto 10 del precedente paragrafo 6.2.

La irricevibilità della domanda sarà comunicata al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza e determinerà l'archiviazione della stessa senza ulteriore comunicazione.

Alle domande irricevibili non sarà attribuito alcun punteggio e, pertanto, non concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di filiera. Conseguentemente, l'importo di aiuto pubblico richiesto in domanda sarà decurtato dall'importo totale di aiuto pubblico del PIF di appartenenza.

## **7.2 Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi**

I criteri di selezione ed i punteggi funzionali alla valutazione delle domande di aiuto, riportati nella seguente tabella, sono stati approvati da Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30/06/2009.

<b>Criteri di Selezione</b>	<b>Punteggio</b>
Prima adesione ai sistemi di qualità	2
Adesione a più di un sistema di qualità tra quelli riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE 510/2006, 479/2008 e 834/2007.	2
Biologico certificazione di prodotto (Reg. CE 834/2007)	2
DOC e DOP (Regg. CE 510/2006 e 479/2008)	3
Altri prodotti regolamentati da scheda di misura (Reg. CE 510/2006)	1
Impresa che aderisce ad altri sistemi di certificazione	1
IAP	1
Imprenditore agricolo di età inferiore a 40 anni	2
Imprenditore agricolo di sesso femminile	1

Il massimo punteggio attribuibile è di 12 punti.

Tali criteri sono funzionali a determinare per ciascuna domanda di aiuto, presentata ai sensi della Misura 132, il punteggio complessivo da attribuire alla stessa. Tale punteggio non sarà utilizzato ai fini della formulazione della graduatoria di Misura ma concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo del PIF di appartenenza.

### **7.3 Istruttoria tecnico-amministrativa**

L'istruttoria tecnico-amministrativa sarà espletata sul 100% delle domande ricevibili ed ammesse a tale istruttoria secondo quanto stabilito al punto 8 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Detta istruttoria è finalizzata a definire - attraverso la verifica della documentazione prodotta rispetto a quanto stabilito nel presente avviso e nella scheda di misura - l'ammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e il relativo aiuto pubblico.

In caso di istruttoria con esito positivo l'effettiva ammissione ai benefici è subordinata all'ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso. Qualora il PIF di appartenenza, a seguito delle verifiche post istruttoria tecnico-amministrativa di cui al punto 9 del paragrafo 8 dell'Allegato 1 del presente avviso, risultasse escluso dalla graduatoria sarà comunicata, a ciascun richiedente interessato, la non ammissibilità a finanziamento della domanda sebbene la stessa abbia conseguito un esito istruttorio favorevole.

In caso di istruttoria con esito negativo, la non ammissibilità a finanziamento e le relative motivazioni saranno comunicate al richiedente e al legale rappresentante del PIF di appartenenza; ciò determinerà l'archiviazione della domanda di aiuto.

### **7.4 Concessione del finanziamento**

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento del PIF di appartenenza, si procederà all'ammissione a finanziamento della domanda di aiuto presentata dai singoli soggetti aderenti al PIF. Nel provvedimento di concessione degli aiuti saranno specificati: la spesa ammessa ai benefici e il relativo aiuto pubblico concesso, le modalità ed il termine per la realizzazione degli interventi/operazioni e di erogazione del contributo pubblico. L'avvenuta ammissione a finanziamento sarà comunicata ai soggetti interessati.

### **7.5 Ricorsi**

Avverso ogni decisione di esclusione dagli aiuti sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

## **7.6 Termine di ultimazione degli interventi**

Gli interventi ammessi dovranno concludersi entro i termini indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

## **7.7 Erogazione dell'aiuto**

L'aiuto pubblico sarà erogato a seguito della presentazione delle domande di pagamento compilate su apposita modulistica disponibile sul portale SIAN nel rispetto della procedura stabilita dall'Organismo pagatore (Agea) e di quanto riportato ai paragrafi 5.5, 5.7 e 5.8 dell' Allegato 2 al presente Avviso.

## **8. IMPEGNI/OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

Oltre agli impegni comuni a più misure del PIF, di cui all'Allegato 2 del presente avviso, i richiedenti devono, inoltre, impegnarsi dall'anno di presentazione della domanda di aiuto:

- ad acquisire la certificazione, entro 3 anni dalla data di presentazione della domanda, impegnandosi a presentare la certificazione stessa entro 30 giorni dalla data del suo conseguimento, nel caso di nuova partecipazione ai sistemi di qualità;
- a partecipare ai sistemi di qualità, per almeno tre anni consecutivi a quello della prima domanda di aiuto presentata e per un periodo massimo di 5 anni;
- a presentare domanda di pagamento secondo le procedure stabilite dall'Organismo Pagatore (Agea);
- a non ridurre la percentuale del prodotto certificato commercializzato con il marchio di qualità rispetto alla produzione totale aziendale per tutto il periodo di tempo di richiesta degli aiuti, tranne causa di forza maggiore;
- a conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, e relativa alle spese sostenute per almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo.

Eventuali ulteriori impegni ed obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario degli aiuti saranno riportati nel provvedimento di concessione dell'aiuto e portati a conoscenza dello stesso.

## **9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile di Misura è individuato quale responsabile del procedimento.

## **10. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'**

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Servizio Agricoltura – al Responsabile della Misura 132 Dott. Giuseppe Clemente (tel./fax 0805405218, e-mail: g.clemente@regione.puglia.it).

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente riportato nel presente Allegato 9 dell'Avviso si rimanda alle specifica scheda di Misura del PSR Puglia 2007- 2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 - nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti.